



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 GIUGNO 1997, n. 246 (GU n. 176 del 30/07/1997)

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL CAPO IV DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487, IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO GLI ENTI PUBBLICI.

Materia: LAVORO, LAVORATORI

URN: urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-06-18;246

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO L'ARTICOLO 87, COMMA QUINTO, DELLA COSTITUZIONE;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487;

VISTO L'ARTICOLO 17, COMMA 2, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

VISTO IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3, E RELATIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 MAGGIO 1957, N. 686, CONTENENTE NORME DEL CITATO TESTO UNICO;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 1970, N. 1077, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO;

VISTA LA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

VISTO L'ART. 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56;

VISTO L'ARTICOLO 9-BIS, COMMA 13, DEL DECRETOLEGGE 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608;

UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, ESPRESSO NELL'ADUNANZA GENERALE DELL'11 APRILE 1996;

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 13 GIUGNO 1997;

SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI;

E M A N A

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO MODIFICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, IL CAPO IV DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487, RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE, PRESSO I DATORI DI LAVORO PUBBLICI, DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE, DI CUI ALLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

ART. 2. -TITOLO DEL CAPO IV

1. IL TITOLO DEL CAPO IV DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO I DATORI DI LAVORO PUBBLICI. REQUISITI E MODALITÀ".

ART. 3. GRADUATORIE

1 . L'ARTICOLO 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 31 (GRADUATORIE). - 1. LE GRADUATORIE DEI LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE SONO FORMATE DALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO SECONDO I CRITERI ED I PUNTEGGI PREVISTI NELLA TABELLA ALLEGATA.

2. LE GRADUATORIE HANNO VALIDITÀ ANNUALE, SONO FORMATE DALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO CON RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO E PUBBLICATE ENTRO IL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO. FINO ALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE CONTINUANO AD APPLICARSI LE GRADUATORIE DELL'ANNO PRECEDENTE.

3. I CRITERI ED I PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO POSSONO ESSERE MODIFICATI CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA. LE MODIFICHE HANNO EFFETTO SULLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE A PARTIRE DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELL'ADOZIONE DEL DECRETO DI MODIFICA.

4. LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, SENTITA LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, STABILISCE CRITERI GENERALI CHE PREVEDANO LA CANCELLAZIONE O EVENTUALI PENALIZZAZIONI DEL PUNTEGGIO DI GRADUATORIA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, RINUNCIANO ALL'AVVIAMENTO A SELEZIONE.."

ART. 4. MODALITÀ DI ASSUNZIONE

1 . L'ARTICOLO 32 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 32 (MODALITÀ DI ASSUNZIONE). - 1. LE RICHIESTE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI, ANCHE A CARATTERE NAZIONALE E REGIONALE, DEVONO ESSERE RIVOLTE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO COMPETENTE NELLA SEDE PRESSO LA QUALE IL LAVORATORE DOVRÀ PRESTARE SERVIZIO. TALI RICHIESTE DEVONO ESSERE RESE PUBBLICHE MEDIANTE AVVISO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA - 4 SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESAMI."

2 . LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO, IN CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA ATTUATIVA DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56, IN QUANTO APPLICABILE, AVVIANO I SOGGETTI AVENTI TITOLO ALL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA ALLA PROVA TENDENTE AD ACCERTARE L'IDONEITÀ A SVOLGERE LE MANSIONI, SECONDO L'ORDINE DI GRADUATORIA DI CIASCUNA CATEGORIA, IN MISURA PARI AI POSTI DA RICOPRIRE.

3 . LE PROVE SELETTIVE DEVONO ESSERE ESPLETATE, DALL'AMMINISTRAZIONE O ENTE INTERESSATI, ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA DATA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE ED IL LORO ESITO DEVE ESSERE COMUNICATO ANCHE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ENTRO CINQUE GIORNI DALLA CONCLUSIONE DELLA PROVA. IL LAVORATORE PUÒ ESSERE AVVIATO AD ALTRA SELEZIONE SOLTANTO DOPO CHE È TRASCORSO IL SUDDETTO PERIODO DI CINQUANTA GIORNI, ANCHE SE LA PRECEDENTE SELEZIONE NON È STATA ANCORA ESPLETATA.

4 . LE PROVE NON COMPORTANO VALUTAZIONE COMPARATIVA E SONO PREORDINATE AD ACCERTARE L'IDONEITÀ A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROFILO NEL QUALE AVVIENE L'ASSUNZIONE.

5 . IN MANCANZA DI ISCRITTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA RICHIESTA, LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, D'INTESA CON L'AMMINISTRAZIONE O ENTE

RICHIEDENTE, AVVIA A SELEZIONE PROPORZIONALMENTE I RISERVATARI DI ALTRE CATEGORIE.

6 . QUALORA NON VI SIANO ISCRITTI IN POSSESSO DELLA PROFESSIONALITÀ RICHIESTA, LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO CONCORDA CON L'ENTE INTERESSATO L'AVVIAMENTO A SELEZIONE DI LAVORATORI IN POSSESSO DI DIVERSE PROFESSIONALITÀ DI LIVELLO CORRISPONDENTE.

7 . LA VISITA DI CONTROLLO DELLA PERMANENZA DELLO STATO INVALIDANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638, DEVE ESSERE RICHIESTA DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE O ENTE PUBBLICO INTERESSATI, PRIMA DI PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE, NEI CONFRONTI DI TUTTI I LAVORATORI INVALIDI, QUALUNQUE SIA IL TIPO E IL GRADO DI INVALIDITÀ. COPIA DEL CERTIFICATO SANITARIO DEVE ESSERETRASMESSA ENTRO TRENTA GIORNI ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO A CURA DELL'ENTE CHE HA RICHIESTO L'ACCERTAMENTO."

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 18 GIUGNO 1997

SCALFARO

PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TREU, MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

BASSANINI, MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 23 LUGLIO 1997

ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 109, FOGLIO N. 2

Annesso A

ALLEGATO TABELLA

(TABELLA PREVISTA DALL'ART. 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487, COME SOSTITUITO DALL'ART. 3 DEL PRESENTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA).

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

A) CARICO FAMILIARE: SI INTENDE QUELLO RILEVATO DALLO STATO DI FAMIGLIA E DETERMINATO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.

LE PERSONE A CARICO DA CONSIDERARE SONO:

1) CONIUGE CONVIVENTE E DISOCCUPATO ISCRITTO IN PRIMA CLASSE;

2) FIGLIO MINORENNE CONVIVENTE E A CARICO;

3) FIGLIO MAGGIORENNE FINO AL COMPIMENTO DEL VENTISEIESIMO ANNO DI ETÀ SE STUDENTE E DISOCCUPATO ISCRITTO IN PRIMA CLASSE, OLTRE CHE CONVIVENTE E A CARICO, OVVERO SENZA LIMITI DI ETÀ SE INVALIDO PERMANENTEMENTE INABILE AL LAVORO;

4) FRATELLO O SORELLA MINORENNE CONVIVENTE E A CARICO.

B) SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL LAVORATORE: DEVE INTENDERSI LA CONDIZIONE REDDITUALE DERIVANTE ANCHE DAL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELL'ISCRITTO, CON ESCLUSIONE DEL SUO NUCLEO FAMILIARE.

C) ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE: VIENE CALCOLATA CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI ISCRIZIONE O REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.

D) GRADO DI INVALIDITÀ.

B) VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI.

A TUTTI GLI ISCRITTI È ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO BASE UGUALE A + 1000 RIFERITO ALLA DATA CONVENZIONALE DEL MESE DI APRILE 1988; SU TALE PUNTEGGIO BASE SONO DA OPERARE LE SEGUENTI VARIAZIONI, CON L'AVVERTENZA CHE IL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE PER L'ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE O REISCRIZIONE È QUELLO RELATIVO AL MESE A CUI SI FA RIFERIMENTO, SENZA CONSIDERARE LE FRAZIONI:

i) PER OGNI MESE DI ANZIANITÀ PREGRESSA ALLA SUDETTA DATA: PUNTI - 1;

ii) PER LE ISCRIZIONI E LE REISCRIZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA CONVENZIONALE DEL MESE DI APRILE 1988 SI DOVRANNO AGGIUNGERE AL PUNTEGGIO BASE PER OGNI MESE: PUNTI + 1;

iii) PER OGNI PERSONA A CARICO: PUNTI - 12;

iv) PER I REDDITI ANNUI A QUALSIASI TITOLO IMPUTABILI PERSONALMENTE AL LAVORATORE:

FINO A L. 1.000.000 PUNTI 0;

DA L. 1.000.001 FINO A L. 2.000.000 PUNTI + 1;

DA L. 2.000.001 FINO A L. 3.000.000 PUNTI + 2;

DA L. 3.000.001 FINO A L. 4.000.000 PUNTI + 3;

DA L. 4.000.001 FINO A L. 5.000.000 PUNTI + 6;

DA L. 5.000.001 FINO A L. 6.000.000 PUNTI + 12;

DA L. 6.000.001 FINO A L. 7.000.000 PUNTI + 18;

DA L. 7.000.001 FINO A L. 8.000.000 PUNTI + 24;

DA L. 8.000.001 FINO A L. 9.000.000 PUNTI + 36;

DA L. 9.000.001 FINO A L. 10.000.000 PUNTI + 48;

PER OGNI ULTERIORE FASCIA DI L. 1.000.000, ULTERIORI + 12.

V) A TUTTI I LAVORATORI INVALIDI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI PUNTEGGI:

		INVALIDI DI	
GUERRA		PERCENTUALE	E
SERVIZIO		INVALIDANTE	PUNTEGGIO
			CATEGORIE

PUNTEGGIO

	-	-	-
- 28	91-100%	- 28	1 CAT.
- 24,5	81- 90%	- 24	2 CAT.
- 21	71- 80%	- 20	3 CAT.
- 17,5	61- 70%	- 16	4 CAT.
- 14	51- 60%	- 11,5	5 CAT.
- 10,5	41- 50%	- 7,5	6 CAT.
- 7	33- 40%	- 3,5	7 CAT.
- 3,5			8 CAT.

IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI GRADUATORIA DEVE ESSERE RIFERITO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

IL PUNTEGGIO PER I FIGLI A CARICO È ATTRIBUITO AD ENTRAMBI I GENITORI DISOCCUPATI; IN CASO DI ASSUNZIONE DI UNO DEI DUE CONIUGI LA POSIZIONE IN GRADUATORIA DELL'ALTRO RIMASTO DISOCCUPATO È IMMEDIATAMENTE RIDETERMINATA NON COMPUTANDO IL PUNTEGGIO PRIMA ATTRIBUITO PER IL CONIUGE ED I FIGLI.

IL LAVORATORE CON PUNTEGGIO MINORE PRECEDE IN GRADUATORIA IL LAVORATORE CON PUNTEGGIO MAGGIORE; IN CASO DI PARITÀ I LAVORATORI SONO COLLOCATI IN GRADUATORIA SECONDO LA MAGGIORE ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE E, IN CASO DI ULTERIORE PARITÀ, IN ORDINE DECRESCENTE DI DATA DI NASCITA.